



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto - Guardia Costiera Portoferraio
Piazzale della Linguella,4 - 5 7 0 3 7 – Portoferraio (LI) - Tel. 0565 914000
cpportoferraio@mit.gov.it - cp-portoferraio@pec.mit.gov.it

Ordinanza n. 27/2023



Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto e delle moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici, nonché di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio.

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoferraio,

- VISTA** la Legge 08 luglio 2003, n. 172, “*Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*”;
- VISTA** la Legge 2 dicembre 1994, n. 689 di ratifica della Convenzione internazionale sul diritto del mare del 1982 ed in particolare l’art. 91;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 “*Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003 n. 172*” così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 “*Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “*Codice delle assicurazioni private e il D.M. 1 aprile 2008, n. 86 del Ministero dello sviluppo economico, recante il relativo regolamento di attuazione*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 “*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 96/2010*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, “*Regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima*” e, in particolare, gli articoli 128-bis e seguenti per quanto riguarda l’esercizio della pesca subacquea sportiva e l’obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974, “*Disciplina dello sci nautico*” e, in particolare, l’art. 8, co. 3;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 02.02.70/51241 in data 31 maggio 2014, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha fornito indicazioni sulla “*Regolamentazione del JetLev Flyer, Flyboat e dispositivi a questi assimilati*”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 2216 in data 25/02/2022 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha fornito indicazioni in materia di “*Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil <<Manta 5 XE1>> distribuita dalla Acquaride s.r.l.*”;

- VISTA** la propria Ordinanza n. 38/2022 in data 13/05/2022 con la quale è stata disciplinata l'utilizzazione di e-bike acquatica munita di Hydrofoil tipo <<Manta 5 XE1>>;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 24/2007 in data 30/04/2007, disciplinante, ai sensi dell'art. 8 della legge 172/2003, i limiti di navigazione dalla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Portoferraio;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 54/2009 in data 09.06.2009, disciplinante l'attività subacquea ludico diportistica e l'attività subacquea avente finalità scientifica e s.m.i.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 22/2009 in data 27.04.2009, disciplinante l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 26/2023 in data 15 maggio 2023;
- RITENUTO** necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- TENUTO CONTO** degli esiti dell'incontro intercorso con i rappresentanti delle civiche Amministrazioni ed Enti, nonché Associazioni e Federazioni maggiormente rappresentative del settore turistico balneare, tenutosi presso la sede di questa Capitaneria di porto in data 11 maggio 2023;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Approvazione Regolamento

1. È approvato e reso esecutivo il Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto e delle moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici, nonché di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio, allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante.

Articolo 2

Disposizioni sanzionatorie

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli, 1164, 1174, 1231 del Cod. Nav. e dalle norme sanzionatorie stabilite dal Titolo V del D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, nonché con i provvedimenti di cui agli artt. 2 e 8 del D.M. 1 settembre 2021.

Articolo 3

Disposizioni complementari e finali

La presente Ordinanza e l'allegato Regolamento entrano in vigore in data odierna ed abrogano ogni altro provvedimento in contrasto con il presente.

1. La presente ordinanza sarà pubblicata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Portoferraio, all'indirizzo <https://www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio/Pages/ordinanze.aspx>.

Portoferraio, 15 maggio 2023

Il Comandante
C.F. (CP) Santo ALTAVILLA
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente)



Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto e delle moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici, nonché di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica nell'ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio.

PARTE PRIMA

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Articolo 1 - Campo di applicazione e disciplina

1. Il presente regolamento si applica nel mare territoriale e nelle acque interne marittime del Circondario Marittimo di Portoferraio.
2. Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27, commi 5 e 6, del D.lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi Codice) ed ai sensi dell'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, il presente regolamento disciplina:
 - a) **la navigazione e le modalità di utilizzo per finalità ricreative o per usi turistici di:**
 - 1- natanti da diporto denominati: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali, sup (stand up paddle);
 - 2- moto d'acqua;
 - 3- e-bike acquatica (Hydrofoil bike);
 - 4- jet surf ed in generale tavole da surf sospinte da motore;
 - 5- jetlev flyer - flyboard;
 - 6- tavole a vela (windsurf);
 - 7- tavole con aquilone (kitesurf);
 - 8- tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, body board, ecc.);
 - 9- natanti in attività di traino (sci nautico);
 - 10- natanti in attività di traino (paracadutismo ascensionale);
 - 11- natanti in attività di traino (banana-boat e similari);
 - 12- propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (cd. Sea scooter);
 - b) **l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;**
 - c) **la disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica e l'utilizzazione di unità e natanti da diporto per attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;**
3. Sono fatte salve le disposizioni emanate con le proprie Ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto e della rada di Portoferraio e degli altri porti e approdi ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Portoferraio.

Articolo 2 - Definizioni

1. Fatto salvo quanto stabilito nel Codice e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) **Appoggio alle immersioni subacquee:** attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di unità e natanti da diporto.
 - b) **Attività subacquea a scopo turistico e ricreativo:**
 - le immersioni, anche a scopo didattico ed addestrativo, con o senza supporto di unità navali, effettuate da soggetti che erogano a titolo oneroso e/o gratuito servizi a terzi o associati finalizzate al rilascio di brevetto, all'accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate;
 - immersioni guidate, con accompagnatore, di subacquei sportivi già in possesso di brevetto, finalizzate all'esplorazione di fondali marini (escursionismo subacqueo) ovvero all'esercizio di attività quali fish-watching, fotografia e similari;
 - immersioni subacquee in apnea finalizzate all'esplorazione di fondali marini;
 - immersioni aventi finalità scientifica.



- l'attività di accompagnamento svolta professionalmente da persone provviste dell'abilitazione di "Guida Ambientale" di cui alla Legge n°42/00 della Regione Toscana, come emendata. Tali attività, qualora comportino l'uso di autorespiratore, devono essere effettuate da persone in possesso di apposito brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute ed entro i limiti previsti dal brevetto stesso.
- c) **Autorità Marittima:** la Capitaneria di porto di Portoferraio nonché gli Uffici dipendenti ricadenti nell'ambito del circondario marittimo di Portoferraio.
- d) **Balneazione:** attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari.
- e) **Brevetto subacqueo,** ai fini del presente regolamento, un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, da un istruttore subacqueo in possesso di titolo idoneo in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute.
- f) **Capitaneria:** la Capitaneria di porto di Portoferraio.
- g) **Colreg 72:** Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con Legge 1085/77.
- h) **Dotazioni di sicurezza:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità.
- i) **E-bike acquatica:** bicicletta elettrica acquatica a pedalata assistita dotata di un motore elettrico e progettata per riprodurre fedelmente la performance ciclistica in acqua.
- j) **Flyboard:** apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad un moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev flyer.
- k) **Guida subacquea:** chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi, ovvero accompagna singoli o gruppi in possesso di brevetto almeno di primo livello rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute.
- l) **Istruttore subacqueo:** chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute, insegna a persone singole od a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può anche svolgere attività di guida subacquea. Il brevetto in possesso dell'istruttore, perché il medesimo possa svolgere l'attività, deve essere convalidato dall'Ente che lo rilascia per l'anno in corso.
- m) **Jetlev flyer:** natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza.
- n) **Jet surf:** tavola da surf con propulsore elettrico sottomarino ad elica che permette di viaggiare sospesi sul pelo dell'acqua e comandato attraverso un telecomando wireless.
- o) **Limite di navigazione:** distanza minima o massima dalla costa oltre, ovvero entro la quale al natante da diporto è consentito navigare.
- p) **Locazione:** il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto.
- q) **Natanti da spiaggia:** piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti.
- r) **Noleggio:** il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto.



- s) **Operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di locazione e noleggio.
- t) **Operatore di assistenza subacquea:** operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo.
- u) **Orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole.
- v) **Orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole.
- w) **Paracadutismo ascensionale:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico.
- x) **Requisiti per la condotta:** età anagrafica o abilitazione necessari per il comando ovvero condotta di natanti da diporto.
- y) **Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore.
- z) **Sea scooter:** mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.
- aa) **Snorkeling:** attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne.
- bb) **Snorkeling trainato:** attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semicompensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvistamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante.
- cc) **Stagione balneare:** *"il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione"*, come definito dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 116/2008.
- dd) **Tavola a vela (windsurf):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva.
- ee) **Tavola con aquilone (kitesurf):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che la usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee".
- ff) **Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso.
- gg) **Traino di galleggianti gonfiabili o similari:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati "banana-boat", piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.

Articolo 3 - Accertamenti e consigli prima dell'inizio della navigazione

1. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
 - le condizioni meteo marine siano assicurate in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
 - i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;



- la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
 - siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
2. Prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
- per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
 - l'assenza di acqua in sentina;
 - le condizioni meteorologiche, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/FM, oppure rivolgendosi alla Capitaneria di Porto di Portoferraio al numero telefonico 0565/934465 o via radio VHF/FM canale 16, ovvero ad altra locale Autorità Marittima.
3. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Articolo 4 - Limiti di navigazione nelle acque del Compartimento marittimo di Portoferraio

1. I limiti di navigazione cui devono attenersi le unità navali da diporto, comprese le tavole a vela, sono disciplinati dall'articolo 1 dell'Ordinanza n° 24/2007 della Capitaneria di Porto di Portoferraio, in premessa citata.
2. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Portoferraio è altresì vietato:
- a) navigare nelle zone frequentate dai bagnanti;
 - b) evolvere/usare le tavole sospinte dal moto ondoso nelle zone frequentate dai bagnanti, all'interno dei corridoi di lancio, lungo le rotte d'accesso al porto ed ai punti di approdo del compartimento;
 - c) sostare o ancorarsi all'imboccatura dei porti del Compartimento Marittimo di Portoferraio e, comunque, intralciare l'entrata e l'uscita di navi dai porti;
 - d) esercitare lo sci nautico, il paracadutismo ascensionale, il rimorchio di galleggianti (tipo "banana boat" o simili), il kitesurfing o il windsurfing:
 - nelle zone frequentate dai bagnanti;
 - all'interno dei corridoi d'atterraggio, fatte salve le operazioni di partenza/atterraggio;
 - lungo le rotte d'accesso ai porti ed ai punti d'approdo del Compartimento;
 - all'interno dei porti del Compartimento marittimo di Portoferraio;
 - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi nonché lungo le rotte d'accesso alle medesime;
 - a distanza inferiore ai 100 (cento) metri dalle navi alla fonda.

Articolo 5 - Insegnamento delle attività nautico - diportistiche

1. Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti di cui all'art. 1 ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con il presente Regolamento, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento:
- dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'aver la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
 - comunicare all'Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
 - predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.
2. L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.



4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (wind-surf), kitesurf, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a 4 (quattro) metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire:
 - a) in ore diurne;
 - b) con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio (munita di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito e di una cassetta di pronto soccorso);
 - c) con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
5. Tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegate nell'attività di cui al comma 4 devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto, indipendentemente dalla distanza dalla costa.
6. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:
 - a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) entro il limite di navigazione di 6 (sei) miglia dalla costa;
 - c) con unità da diporto munita delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro le 6 (sei) miglia dalla costa con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile.

Articolo 6 – Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti ad arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo provvedimento dell'Autorità competente.
2. Le caratteristiche dei corridoi di lancio sono stabilite dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio, in premessa citata, fatte salve le caratteristiche di quelli destinati esclusivamente al kitesurf.

PARTE SECONDA

- ATTIVITA' LUDICO DIPORTISTICHE E LOCAZIONE E NOLEGGIO CON NATANTI DA DIPORTO -

Articolo 7 - Attività ludico-diportistiche

1. Per lo svolgimento delle singole attività ludico-diportistiche, oltre a quanto stabilito dalle specifiche norme di settore ed a quanto previsto dai precedenti articoli, devono essere applicate e rispettate le disposizioni contenute nelle schede in **allegato 1** al presente Regolamento.

Articolo 8 – Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, devono presentare alla Capitaneria di Porto di Portoferraio comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'**allegato 2**.
2. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - b) elenco delle unità da impiegare a fini di locazione o noleggio, distinte per numero progressivo;
 - c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
 - d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
 - e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
 - f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare. Per il noleggio la polizza assicurativa deve essere estesa a favore del noleggiatore e dei passeggeri.
3. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione,



debitamente vistata dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.

4. L'operatore commerciale comunica alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

Articolo 9 – Obblighi generali per la locazione e il noleggio

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all'art. 8, comma 2, lettera b).
2. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all'art. 12, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:
 - a) la tipologia della prestazione;
 - b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
 - c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
 - d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
 - e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.
3. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata a bordo.
4. Gli operatori commerciali che effettuano attività di noleggio di natanti da diporto dovranno tenere una raccolta dei contratti di noleggio/documento fiscale prodotti e dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera o di altre Forze di Polizia.

Articolo 10 – Locazione di natanti

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.
2. E' fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del D.M. 146/2008 e s.m.i. indicate nell'**allegato 4**.
3. Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, l'operatore commerciale:
 - a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
 - c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
 - d) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'Autorità Marittima relativa alla zona di interesse.
4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'**allegato 3**.
5. Il locatore deve:
 - a) prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
 - b) informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità locata rispetto al previsto orario di rientro;



- c) tenere pronta un'ideale unità destinata per interventi di assistenza. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio.

Articolo 11 – Noleggio di natanti

1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.
2. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008 e s.m.i.
3. L'operatore commerciale deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal D.M. 146/2008 e s.m.i. indicate nell'**allegato 5**.
4. Il noleggiatore deve:
 - a) informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità noleggiata rispetto al previsto orario di rientro;
 - b) tenere pronta un'ideale unità destinata per interventi di assistenza. Detta unità non è necessaria quando il noleggiatore è anche concessionario di stabilimento balneare che noleggia unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio.

Articolo 12 – Locazione di piccoli natanti per usi di carattere locale

1. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati a persone di età inferiore a quattordici anni.
3. Il locatore deve:
 - a) annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) e se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità;
 - b) informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità locata rispetto al previsto orario di rientro;
 - c) tenere pronta un'ideale unità destinata per interventi di assistenza. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio.

Articolo 13 – Norme di comportamento dei conduttori. Utilizzazione delle unità in locazione

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.
2. Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Articolo 14 - Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati

1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE, il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE, il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.



3. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146, come di seguito indicato:
 - 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
 - 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
 - 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
 - 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
 - 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
 - 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.
4. I natanti da diporto adibiti al noleggio in possesso di marcatura CE ovvero privi di marcatura CE, indipendentemente dal numero di persone trasportabili indicate nella certificazione, nonché dalle dotazioni di salvataggio effettivamente presenti a bordo, potranno trasportare un massimo di n. 12 (dodici) passeggeri. Ai sensi dell'articolo 78 del D.M. 146/2008, alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4.2.2000, n. 45.
5. Per i natanti che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.
6. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro.

PARTE TERZA

- IMMERSIONI SUBACQUEE E UTILIZZAZIONE DI UNITÀ E NATANTI DA DIPORTO PER ATTIVITÀ DI APOGGIO -

Sezione A – Immersioni guidate con supporto di unità navali

Articolo 15 - Generalità

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Portoferraio, l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, e subordinata all'osservanza delle disposizioni del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
2. Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore od il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa nel caso di attività didattica, ed alla guida ambientale nel corso di escursioni.
3. Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile.

Articolo 16 – Attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. I centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS che intendono utilizzare unità e natanti in appoggio alle immersioni subacquee, devono presentare alla Capitaneria di porto di Portoferraio apposita comunicazione di inizio attività su modulo conforme all'**allegato 2**. Copia della dichiarazione, vistata dall'Autorità Marittima, deve essere conservata a bordo.
2. Chi intende effettuare l'attività in questione deve, altresì, allegare alla segnalazione certificata di inizio attività, la seguente documentazione:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;



- c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;
- d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.
3. Gli operatori di assistenza subacquea dovranno curare la tenuta di un registro, vidimato dalla Capitaneria di porto di Portoferraio o dagli Uffici dipendenti, sul quale dovranno riportare:
 - a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - d) il numero dei partecipanti alle immersioni.
4. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2.
5. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
6. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.
7. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve:
 - a) operare entro i limiti del proprio brevetto;
 - b) con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti;
 - c) secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto.
8. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
9. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

Articolo 17 – Obbligo e tenuta di documentazione e altri adempimenti

1. Ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, i centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS dovranno:
 - verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l'attività in corso di svolgimento, nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all'attività dovranno anche rilasciare dichiarazione autografa utilizzando un modulo all'uopo predisposto dal titolare dell'autorizzazione;
 - accertare, nel rispetto delle normative vigenti, che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica di idoneità allo svolgimento delle attività subacquee;
 - accertare che tutto il personale impiegato in qualità di istruttore e/o di guida ambientale sia in possesso di certificazione attestante l'idoneità psico-fisica rilasciata dalle A.S.L. (servizi di medicina dello sport o medicina del lavoro), o da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee od in medicina subacquea ed iperbarica;
 - accertare il possesso da parte del capogruppo dei partecipanti all'immersione, di una abilitazione di livello adeguato all'attività che il gruppo intende autonomamente svolgere e della quale il capogruppo se ne assume la responsabilità;
 - far osservare le prescrizioni relative al segnalamento diurno e notturno secondo le modalità di cui al successivo articolo 20.
 - accertarsi che tutti i partecipanti dispongano delle dotazioni individuali ritenute necessarie (es. due erogatori distinti, giubbotto ad assetto idrostatico variabile, strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole ecc.).



Articolo 18 – Dotazioni di sicurezza integrative

1. Per i mezzi nautici d'appoggio impiegati dai centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS per lo svolgimento dell'attività di scuola sub o per le immersioni guidate, titolare responsabile/rappresentante legale dovrà garantire che siano equipaggiati con le dotazioni previste dalle vigenti norme in materia di nautica da diporto, in relazione alla tipologia dell'unità navale, al numero massimo di persone trasportabili ed alla navigazione effettuata.
2. A bordo del mezzo nautico d'appoggio dovranno obbligatoriamente esservi le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata oltre a quelle indicate al successivo articolo 28.
3. Il mezzo nautico d'appoggio impiegato dovrà essere altresì dotato dei segnalamenti diurni e notturni prescritti dal successivo art. 20, da mostrare per tutta la durata dell'attività di immersione.

Articolo 19 – Ancoraggio dell'unità d'appoggio

1. In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).

Articolo 20 – Segnalamenti diurni e notturni

1. Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:
 - durante il giorno:
 - una bandiera di colore rosso con diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt.;
 - in aggiunta ai segnali di cui sopra, i centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS hanno facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo operante nella zona in cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca);
 - di notte:
 - una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza ovvero, solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12, tre luci in linea Verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio (Colreg'72).
2. Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 (cinquanta) metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).

Articolo 21 – Immersioni guidate per il conseguimento di brevetti (scuola sub)

1. Nel caso di immersioni subacquee organizzate da centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS per le prove di conseguimento di brevetti, effettuazione scuola sub o guidate con accompagnatore, nell'ambito di attività di scuola sub, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.
2. Per tali immersioni, il titolare responsabile/rappresentante legale dell'attività dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, prima dell'immersione, una informativa via FHF-FM o via telefono riportante le seguenti indicazioni:
 - data, ora (di inizio e fine) e luogo dell'immersione;
 - numero dei partecipanti;
 - mezzo nautico utilizzato;
 - numero di reperibilità del responsabile delle immersioni o canale VHF-FM di lavoro.

Sezione B – Immersioni guidate senza supporto di unità navali

Articolo 22 - Generalità

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Portoferraio l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.



2. Il titolare responsabile/rappresentante legale dovrà garantire che le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dal centro di immersione, circolo, associazione e ONLUS agli allievi ed ai subacquei già brevettati siano in perfetto stato di conservazione e funzionamento, esse dovranno altresì corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore, o il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica, ed alia guida ambientale nel corso di escursioni.
4. Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, l'accompagnatore/guida/responsabile dell'immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con il centro di immersione, circolo, associazione e ONLUS, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale.
5. Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile.

Articolo 23 – Obbligo e tenuta di documentazione e altri adempimenti

1. Ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, il responsabile dell'attività dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel precedente art. 17.

Articolo 24 – Dotazioni di sicurezza

1. Durante le immersioni dovranno essere prontamente reperibili, nelle immediate vicinanze a terra, tenute da personale all'uopo preposto, le dotazioni di sicurezza di cui all'articolo 28.

Articolo 25 – Segnalamenti diurni e notturni

2. Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.
3. I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale sopraddetto.
4. Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.), allorché in superficie.

Sezione C – Attività subacquea svolta in forma privata

Articolo 26 – Norme di sicurezza

1. **Nelle immersioni diurne il subacqueo** ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
2. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico d'appoggio, il segnalamento costituito dalla bandiera rossa con striscia diagonale bianca dovrà essere issato sul mezzo.
3. Il subacqueo in immersione deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione o del mezzo nautico d'appoggio.
4. **Nelle immersioni notturne il subacqueo** dovrà essere permanentemente segnalato in superficie ed in immersione, al fine di consentire l'individuazione della propria posizione, da un galleggiante recante un segnale luminoso giallo intermittente visibile a giro d'orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare sul pallone galleggiante sopra citato.
5. Se il subacqueo si avvale di un mezzo nautico d'appoggio, quest'ultimo dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, mostrando un segnale luminoso intermittente di colore giallo visibile da una distanza non inferiore a 300 mt.



6. **Nel caso di immersioni diurne** da parte di **più subacquei**, essi hanno l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. E' sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
7. Se il gruppo di subacquei è assistito da un mezzo nautico d'appoggio, l'unico segnale deve essere su di esso collocato issando la bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca.
8. In tal caso il gruppo ha l'obbligo di operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio.
9. Solo in caso di emergenza e qualora per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non usufruisca più della "protezione" offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso, prima di risalire in superficie, deve essere utilizzato il cosiddetto "pallone" di superficie gonfiabile di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri (ex art. 91, comma 3 del D.M. n. 146/2008).
10. **Nel caso di immersioni notturne** da parte di **più subacquei**, essi hanno l'obbligo di segnalarsi con almeno una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, da una distanza non inferiore a 300 mt.
11. Se il gruppo di subacquei è assistito da un mezzo nautico d'appoggio, fermo restando l'obbligo del segnalamento individuale luminoso per ciascun subacqueo, l'unità dovrà mostrare un segnale luminoso intermittente di colore giallo visibile da una distanza non inferiore a 300 mt.
12. Il singolo subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo ed il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di 50 metri dalla Verticale del mezzo nautico d'appoggio.
13. Nel caso di immersioni con partenza da riva in orario notturno dovrà essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa a terra di riferimento che funga da ausilio ai sub.
14. In tutti i casi descritti nei precedenti punti, qualora venga utilizzato per le immersioni un mezzo nautico d'appoggio, lo stesso dovrà essere munito di idoneo sistema di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza, nonché di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare i subacquei. Inoltre, a bordo dovrà obbligatoriamente esservi almeno una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo ed in grado di fornire assistenza al subacqueo in immersione.

Sezione D – Immersioni aventi finalità scientifica

Articolo 27 – Norme di sicurezza

1. L'esercizio di attività subacquea avente finalità scientifica dovrà soddisfare le norme di sicurezza di cui al presente Regolamento, a seconda delle modalità di effettuazione.
2. A cura dell'Ente organizzatore dovranno essere comunicate alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, le seguenti informazioni:
 - denominazione e recapito dell'Ente organizzatore;
 - finalità delle attività che si intendono svolgere;
 - relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;
 - copia dei documenti dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati;
 - aree interessate dalle attività;
 - giorni ed orari delle attività;
 - numero dei partecipanti;
 - dichiarazione, a cura del rappresentante legale dell'Ente organizzatore o di persona alla quale è stata appositamente delegata la responsabilità dell'attività, che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli e coperti da polizza assicurativa in corso di validità;
 - nominativo e recapito del Responsabile delle attività.
3. La Capitaneria di Porto di Portoferraio potrà, in relazione alle attività di cui alia presente parte, richiedere integrazioni documentali ovvero emanare ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle attività di cui sopra.

Sezione E – Disposizioni comuni

Articolo 28 – Dotazioni di sicurezza



1. Durante le immersioni effettuate con o senza unità di appoggio, oltre a quanto previsto dagli articoli 18 e 24 del presente regolamento, dovranno essere prontamente reperibili:
 - a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alta batteria di bordo);
 - f) carta nautica della zona con l'esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo.

Articolo 29 – Requisiti dell'accompagnatore istruttore

1. L'istruttore o l'aiuto-istruttore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto "sub" o la guida subacquea deve essere munito di idoneo brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
2. Resta inteso quanto specificatamente previsto dall'articolo 118 della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente alla figura professionale di Guida Ambientale ai fini culturali e di educazione ambientale.
3. Ogni istruttore/aiuto-istruttore/accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di 05 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 02 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità.
4. Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di 06 (sei) subacquei in ogni condizione.
5. Per le immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati.
6. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.
7. Per le immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati.
8. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

Articolo 30 – Precauzioni e divieti

1. In prossimità dei segnalamenti diurni e notturni delle immersioni subacquee indicati in precedenza indicati, le unità navali in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dai segnali indicanti attività subacquea in corso.
2. Nel raggio di 100 (cento) metri dalle boe destinate, con apposito titolo concessorio rilasciato dalle Autorità competenti, all'ormeggio di unità d'appoggio per le immersioni subacquee autorizzate dalle stesse Autorità, è vietata la navigazione a tutte le unità in transito e l'esercizio di qualsivoglia attività di pesca. In ogni caso, in presenza delle unità d'appoggio per le immersioni subacquee che mostrano i segnalamenti diurni e notturni richiamati al precedente articolo 20, tutte le unità navali in transito devono moderare la velocità mantenendosi ad una distanza di sicurezza dai segnali indicanti attività subacquea in corso.

PARTE QUARTA **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 31 – Gestione delle emergenze

1. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della



navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Portoferraio deve informare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (numero per le emergenze in mare), 112 (Numero Unico delle Emergenze – NUE), 0565/934465 (sala operativa), oppure via radio sul canale 16 VHF.

2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di un'unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:
 - tipo di emergenza;
 - posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
 - numero e età delle persone presenti a bordo;
 - caratteristiche dell'unità navale.
3. Il conduttore di un'unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai precedenti punti del presente articolo, è opportuno che:
 - provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
 - mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'Autorità Marittima;
 - utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

Articolo 32 - Altre disposizioni

1. L'esercizio e le operazioni di bunkeraggio nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalla propria Ordinanza disciplinante la materia.
2. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla Capitaneria di porto di Portoferraio, come previsto dalla propria Ordinanza disciplinante la materia.
3. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dal presente Regolamento, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l'esercizio della balneazione disciplinato dalla Ordinanza di sicurezza balneare di questa Capitaneria di porto.
4. In caso di rinvenimenti di ordigni esplosivi, o presunti tali, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica Autorità, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.



ALLEGATO 1

SCHEDE ATTIVITA' LUDICO-DIPORTISTICHE

1. Natanti da spiaggia denominati: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali, sup (stand up paddle), natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq.

Requisiti e conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - per la conduzione e l'utilizzo dei natanti da spiaggia è richiesta l'età minima di 14 anni - il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'art. 14 del presente Regolamento; - è fatto divieto di esercitare l'attività all'interno dei porti/approdi nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per entrata e l'uscita dai porti stessi;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita solo in ore diurne e con condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi); - è vietata ad una distanza superiore a 1 miglio dalla costa; - qualora si allontanino oltre i 300 (trecento) metri è fatto obbligo indossare idoneo mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio);
prescrizioni generali:	<ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio dell'attività di locazione di piccoli natanti a pedali, a remi, a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie, ovvero individuali indifferentemente, a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, fermo restando quanto previsto dal Decreto Ministeriale 1 settembre 2021, è subordinato all'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento;
disposizioni di dettaglio per l'utilizzo del SUP (Stand up Paddle):	<ul style="list-style-type: none"> - è fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di dotarsi di idoneo laccio elastico, c.d. "<i>leash</i>" da mantenere la tavola vincolata alla caviglia anche in caso di caduta; - la navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata; - la partenza e l'atterraggio potranno avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile, con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti; - il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 (cinque) metri da essi, interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - le persone che esercitano tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; - i medesimi soggetti devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari

conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice per la condotta delle moto d'acqua e mezzi similari è richiesto il possesso della patente nautica; - il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di
-------------	--



	<p>salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008);</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di <i>self-circling</i> (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo, inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 500 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei corsi d'acqua, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei riservati alla balneazione;
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - durante la navigazione, il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida; - il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica;
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - durante la stagione balneare (1° maggio – 30 settembre), l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, devono avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio ed alla velocità minima di governo e con rotte dirette verso l'uscita, fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri, o l'ingresso (atterraggio/partenza), senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati;

3. E-bike acquatica << Hydrofoil bike >>

requisiti e condizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - il mezzo è riconducibile alla tipologia dei natanti di cui all'art. 27, co. 3, del Codice della Nautica da diporto, in considerazione del suo inquadramento giuridico è quindi soggetto agli articoli 28 e 41 del predetto Codice, pertanto deve essere in possesso della dichiarazione di potenza motore e soggetto all'obbligo di assicurazione; - per la conduzione e l'utilizzo dell'e-bike è richiesta l'età minima di 16 anni; - è fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione; - è fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa;
conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - il conduttore dell'e-bike deve indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione;
navigazione	<ul style="list-style-type: none"> - in ore diurne con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 mt);



	- fino a 1.000 mt dalla costa con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
altre disposizioni:	- le persone che esercitano tale attività erogando servizi a terzi, con o senza fine di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; - i medesimi soggetti devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa;

4. Jetlev flyer - Flyboard

requisiti e condizioni:	- chiunque voglia esercitare una delle attività denominate Flyboard, JetLev Flyer o altre tipologie a queste assimilabili, è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni: a) deve essere maggiorenne; b) deve essere munito di patente nautica nei casi previsti di cui all'art. 39, co. 1, del Codice della nautica da diporto. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica; c) la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia (una persona alla condotta dello moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa); d) obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel "Manuale Utente" predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura contenente le istruzioni d'uso con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione; e) l'attività può essere svolta in un'area opportunamente individuata ad uso esclusivo, con apposito provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente, ed avente le seguenti caratteristiche: (1) specchio acqueo di almeno 400 metri quadrati; (2) opportuna delimitazione sui quattro vertici esterni con gavitelli di colore bianco/rosso/arancione/giallo. Il posizionamento e la rimozione di detti gavitelli saranno a cura della società/titolare dell'attività, e nel caso in cui i gavitelli siano autorizzati a permanere anche nelle ore notturne, dovranno essere dotati di segnalamenti luminosi; (3) profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura; - la zona autorizzata di cui al punto e), fermo restando i divieti previsti dal successivo punto, dovrà essere prontamente comunicata a questa Autorità Marittima (specificando le coordinate geografiche dei punti di delimitazione dell'area stessa), al fine di poter effettuare le comunicazioni previste a garanzia della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare; - deve essere accompagnato da un'unità da diporto a motore in appoggio, a fini di pronta assistenza, che segue il Jetlev flyer alla distanza minima di sicurezza;
conduzione:	- il titolare del mezzo ha l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni per aspetti direttamente o indirettamente interessati dall'attività posta in essere, con particolare riguardo a quelli correlati all'occupazione di beni demaniali e spazio aereo; - gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del



	<p>conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conduttore dell'unità d'appoggio deve essere maggiorenne, in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice, e deve essere assistito da persona esperta nel nuoto il cui compito è quello di sorvegliare l'utilizzatore del Jetlev Flyer. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore dell'unità appoggio assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto; - l'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore del Jetlev Flyer per volta; - sull'unità appoggio, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore del Jetlev Flyer, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità; - i conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività, ai sensi dell'art. 54, co. 3, del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco per sport acquatici; - dette disposizioni si applicano anche all'utilizzatore, fermo restando la responsabilità in solido dell'operatore sul corretto impiego degli stessi dispositivi di protezione;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi); - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 100 metri dalle navi alla fonda; • nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto; • durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 500 (quattrocento) dalla costa; • al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalla costa; • al di sopra dell'altezza di 10 (dieci) metri dalla superficie acquea; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei corsi d'acqua, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito, esclusivamente tramite i corridoi di lancio ed alla velocità minima di governo e con rotte dirette verso l'uscita, fino al raggiungimento di una distanza di 500 (cinquecento) metri, o l'ingresso (atterraggio/partenza), senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore dell'unità deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti. Analogo comportamento deve essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti; - i limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Devono essere osservate le norme contenute nella Colreg 72;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'Ente Tecnico dei richiedenti ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata, in doppio esemplare, in carta



	<p>legale, all'Autorità Marittima;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le persone che esercitano tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa; - l'unità appoggio è munita delle dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 146/2008 nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa: <ul style="list-style-type: none"> a) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore; b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.; c) di una gaffa; d) di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri, per l'eventuale necessità dell'utilizzatore del Jetlev Flyer; e) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
divieti:	<ul style="list-style-type: none"> - per l'esercizio dell'attività è vietato impiegare la moto d'acqua a titolo di unità appoggio.

5. Navigazione ed uso delle tavole a vela (WINDSURF ecc.)


conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - età minima di anni 14 (quattordici) compiuti (tale limite è derogato nei casi previsti dall'art. 39, c. 4 del D.L. 171/2005); - il conduttore deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 D.M. 146/2008).; - la tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate favorevoli; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 200 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è fatto divieto di esercitare l'attività all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per entrata e l'uscita dai porti stessi; - è vietata alla foce dei corsi d'acqua, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - nel periodo notturno; - è vietata negli specchi acquei riservati alla balneazione; - è comunque vietato di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - quando due tavole a vela navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento; - quando due tavole a vela procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento; - quando una tavola a vela incrocia altre unità a vela (natanti, imbarcazioni, navi) darà loro la precedenza, rallentando, e ciò a prescindere dalle mura; - la navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.



partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente, effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare; - l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza; - al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico nautica al fine di evitare incidenti;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - è vietato lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi.

6. Tavole con aquilone (kitesurf)

conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - età minima di anni superiore a 14 (quattordici) anni; - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un casco di protezione; - usare sistemi di sicurezza, che consentano di sganciarsi in casi estremi; - collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra; - munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate favorevoli; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 500 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei corsi d'acqua, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei riservati alla balneazione;
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone; - quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando; - quando un'unità trainate da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura;
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - la partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso i corridoi di lancio destinati esclusivamente al kitesurf, aventi le seguenti caratteristiche: <ol style="list-style-type: none"> a) la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia - deve essere almeno di 30 (trenta) metri e tende ad ampliarsi - simmetricamente su entrambi i lati - sino a raggiungere, a 100 (cento) metri di distanza dalla costa, un'ampiezza di 80 (ottanta) metri. L'ampiezza di 80 (ottanta) metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo anch'esso esteso 250 (duecentocinquanta) metri; b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 350 (trecentocinquanta) metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore arancione distanziate ad intervalli di 20 (venti) metri nei primi 100 (cento) metri e ad intervalli di 50 (cinquanta) metri per i successivi 250 (duecentocinquanta) metri; c) i corpi morti delle boe suddette costituenti le predette linee devono

	<p>essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;</p> <p>d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, gli ultimi gavitelli all'estremità della linea dei 350 (trecentocinquanta) metri lato mare devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) avere diametro di 80 (ottanta) centimetri 2) riportare la seguente dicitura: "CORRIDOIO RISERVATO AI KITESURF – VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ". Tale divieto deve essere, inoltre, riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio. <ul style="list-style-type: none"> - Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con kitesurf; - Il soggetto autorizzato dall'autorità competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate ed alla rappresentazione grafica esemplificativa di seguito riportata:  <ul style="list-style-type: none"> - la partenza e l'atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta; - l'impiego dei corridoi di lancio è, quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - è vietato lasciare l'aquilone incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

7. Tavole sospinte dal moto ondoso o a propulsione propria (surf, body surf, jet surf, ecc.);

divieti e limiti:	<ul style="list-style-type: none"> - la condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata: <ol style="list-style-type: none"> a) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare; b) per evolvere, laddove consentito, in presenza di bagnanti e, comunque, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione e ormeggiate; c) all'interno dei corridoi di lancio; d) per l'atterraggio e la partenza su e dai tratti di arenile in concessione per strutture balneari; e) nel periodo notturno; f) in luoghi dove sfocino corsi d'acqua canali e collettori di qualunque genere; g) all'interno dei porti/approdi e nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso in entrata/uscita dai porti stessi;
-------------------	---



	h) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - durante la stagione balneare, salvo quanto previsto riguardo alle zone dedicate con provvedimento dell'Autorità competente, l'attività non può essere svolta nella fascia e negli orari prioritariamente riservati alla balneazione; - l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione dai tratti di spiagge libere, deve avvenire in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva; - i divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.
zone dedicate	<ul style="list-style-type: none"> - Lo svolgimento nelle zone dedicate, all'interno della fascia riservata alla balneazione, di attività didattiche accessorie alla balneazione ma con essa potenzialmente confliggente, quali ad esempio corsi o scuole di surf, wind surf, sup o similari, sono consentite alle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) conseguimento di apposito provvedimento autorizzativo rilasciato dall'autorità competente; b) posizionamento di apposita delimitazione dello specchio acqueo di ampiezza tale da separare l'attività ludico-sportiva dall'attività di balneazione, consentendone lo svolgimento in sicurezza; c) la delimitazione dello specchio acqueo di cui alla lettera b) è realizzata: <ol style="list-style-type: none"> 1. a mare mediante gavitelli posti ai vertici esterni della zona dedicata, ovvero qualora l'estensione della stessa zona dedicata coincida con l'area riservata alla balneazione, di ulteriori gavitelli posti a distanza di 150 (centocinquanta) metri. 2. a terra mediante 2 (due) bandiere ben visibili a giro d'orizzonte con dicitura "Zona Surf" o similari posizionate all'estremità della zona dedicata e cartellonistica in italiano ed inglese indicante il divieto di balneazione; 3. qualora l'estensione del fronte mare sia maggiore di 15 (quindici) metri, mediante la presenza di due persone abilitate al salvamento poste ai margini della zona dedicata con l'obbligo di mantenere i bagnanti fuori della predetta area. d) servizio di salvamento dedicato in via esclusiva assicurato mediante la presenza di un istruttore e/o una persona abilitata al salvamento. - All'interno dello specchio acqueo delimitato per lo svolgimento delle attività ivi previste, è vietata la balneazione nonché qualunque forma di navigazione diversa da quella oggetto di autorizzazione. - I requisiti di cui al primo capoverso non si applicano in caso di gare e/o manifestazioni per le quali, in considerazione del notevole afflusso e del carattere temporaneo dell'attività, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione per l'emissione di relativa Ordinanza all'Autorità Marittima ed ogni altra autorizzazione necessaria, per quanto di competenza, di altri Autorità/Enti.

8. Natanti in attività di traino (sci nautico)

conduzione:	<p>Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal D.M. 26.01.1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di sci nautico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
-------------	---



	<ul style="list-style-type: none"> - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento il cui compito è quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto; - lo sciatore dovrà avere almeno 16 (sedici) anni; - il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste, anche di: <ul style="list-style-type: none"> • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio; • un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 500 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei riservati alla balneazione;
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio; - è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

9. Natanti in attività di traino (paracadutismo ascensionale)

conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento il cui compito è quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto; - il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste, anche di:
-------------	---



	<ul style="list-style-type: none"> • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio; • un ampio specchio retrovisore convesso; • di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa; • un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore • di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 500 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei corsi d'acqua, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei riservati alla balneazione; - è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - il paracadutista dovrà avere almeno 16 (sedici) anni; - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) od altro dispositivo di tipo conforme alla vigente normativa; - durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante; - la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); - il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt); - è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione; - quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - le fasi di decollo e di ammaraggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.



10. Natanti in attività di traino (banana-boat o similari)

conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno anni 18 (diciotto) compiuti ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento il cui compito è quello di sorvegliare mezzo trainato durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto; - il conducente delle unità trainanti, al fine di evitare il verificarsi di possibili incidenti, dovrà inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle condizioni meteo-marine presenti in zona, navigare nella zona di mare destinata all'attrazione mantenendo un'andatura adeguata senza effettuare accostate repentine tali da provocare la caduta in acqua delle persone trasportate a bordo del mezzo trainato; • fornire alle persone trasportate le principali informazioni relative alla condotta da tenere ed alle precauzioni da adottare durante la navigazione a bordo del mezzo trainato. - il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste, anche di: <ul style="list-style-type: none"> • una gaffa; • un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; • una cassetta di pronto soccorso; • un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; • un sistema di aggancio e rimorchio; • un ampio specchio retrovisore convesso;
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 500 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei corsi d'acqua, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei riservati alla balneazione;
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - la persona che si trova a bordo del mezzo trainato dovrà avere almeno 14 (quattordici) anni compiuti; - le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio; - è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; - l'impiego dei corridoi di lancio è, quindi, limitato alle operazioni di



	atterraggio e partenza;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

11. Propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (cd. Sea scooter).

conduzione:	<ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito: <ul style="list-style-type: none"> • per la <u>navigazione in superficie</u> a coloro che abbiano compiuto 16 (sedici) anni, indossando un giubbotto di salvataggio; • per la <u>navigazione in immersione</u> è consentito a coloro che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni.
navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - è consentita in ore diurne e con condimeteo assicurate favorevoli; - è vietata ad una distanza inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 200 metri dalla costa; • 300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei; • 200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura; - è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa; - è vietata alla foce dei corsi d'acqua, canali e collettori di scarico di qualunque genere; - è vietata negli specchi acquei riservati alla balneazione;
regole in navigazione:	<ul style="list-style-type: none"> - qualora utilizzati in immersione il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie, in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri;
partenza/atterraggio:	<ul style="list-style-type: none"> - per consentire di trasportare gli <i>Seascooters</i> negli specchi acquei d'esercizio, il traino esercitato da parte di un'unità a motore, ovvero a vela con motore ausiliario, deve avvenire negli appositi corridoi di lancio; - per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi;
altre disposizioni:	<ul style="list-style-type: none"> - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

**ALLEGATO 2**

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
PORTOFERRAIO**

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Il sottoscritto _____ nato a _____, il
 ___/___/_____, residente a _____ in
 _____, C.F. _____, legale
 rappresentante di

Società/Ditta individuale di locazione/noleggio,
 Centro di immersione e addestramento subacqueo,
 Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo,
 con sede a _____, Prov. _____, in _____
 n. _____ tel. _____/_____, iscritta al n. _____ del registro delle imprese presso la
 C.C.I.A.A.A di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazioni)

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per:

- locazione;
 noleggio;
 appoggio alle immersioni subacquee;

secondo le modalità previste da decreto ___/___/_____, n. _____ con base di imbarco nel comune di
 _____, in località _____; **che sono coperti da assicurazione
 obbligatoria estesa a tutte le persone trasportabili, compreso il conducente, con i massimali
 previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;**
**che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona
 maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.**

N°1 _____, tipo2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore ___/___ CV/Kw, max persone trasportabili
 _____, scadenza assicurazione _____.

N°1 _____, tipo2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore ___/___ CV/Kw, max persone trasportabili
 _____, scadenza assicurazione _____.

N°1 _____, tipo2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore ___/___ CV/Kw, max persone trasportabili
 _____, scadenza assicurazione _____.

N°1 _____, tipo2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore ___/___ CV/Kw, max persone trasportabili
 _____, scadenza assicurazione _____.

N°1 _____, tipo2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore ___/___ CV/Kw, max persone trasportabili
 _____, scadenza assicurazione _____.

N°1 _____, tipo2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore ___/___ CV/Kw, max persone trasportabili
 _____, scadenza assicurazione _____.



N°1 _____, tipo2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N°1 _____, tipo2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N°1 _____, tipo2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Elenco documenti da allegare

Locazione

- documento di identità del dichiarante
- certificato di iscrizione alla camera di commercio
- copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore
- copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- copia delle polizze assicurative

Noleggio

- documento di identità del dichiarante
- certificato di iscrizione alla camera di commercio
- copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore
- copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- copia del certificato di idoneità al noleggio
- copia delle polizze assicurative
- licenza di esercizio apparato RTF installato a bordo/portatile

Appoggio immersioni subacquee

- documento di identità del dichiarante
- certificato di iscrizione alla camera di commercio
- copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore
- copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- copia delle polizze assicurative



ALLEGATO 3

ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DEL DECRETO 1 SETTEMBRE 2021, DA CONSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'UTILIZZATORE IN TUTTI I CASI IN CUI NON È RICHIESTA LA PATENTE NAUTICA.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- j) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte; quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- k) **ANCORAGGIO,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- l) **NAVIGAZIONE CON ONDA,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- m) **USO DEL VHF,** con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo",



"ricevuto", "interrogativo") , la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.

- n) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- o) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

**ALLEGATO 4****ALLEGATO V (articolo 54)**

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 60 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nel fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

Note: (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.

(b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

(c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.

(d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

(e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).



TABELLA 1 (estintori)

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18.4$	13 B
$18.4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata P (KW)	Numero e capacità estinguente degli estintori		
	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18.4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18.4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

**ALLEGATO 5****ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)**

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggjo.

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità')

TIPO DI NAVIGAZIONE	ENTRO 12 MIGLIA	ENTRO 6 MIGLIA	ENTRO 3 MIGLIA E IN ACQUE INTERNE
Zattera di salvataggio [1]	x (1)	x (1) [2]	-
Cinture di salvataggio [3]	x	x	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (1)
Bussola e tabelle delle deviazioni [4]	x	x	-
Orologio	x	-	-
Barometro	x	-	-
Binocolo	x	-	-
Carte Nautiche [5]	x	-	-
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	x	-	-
Strumenti da carteggio [6]	x	-	-
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x	x	-
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x	x	-
Riflettore radar	x	x	-
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	x	x	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x	x	x
Dispositivi antincendio [7]	x	x	x
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF

[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

[2] Per i natanti la zattera può essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008, con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Dal 1 gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante è sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.

[3] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.

[4] Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.

[5] Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma lettera f), del presente articolo, è consentito Fuso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

[6] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

[7] Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella I, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento.